

ANAPI PESCA



07 maggio 2013 Audizione Pesca alla Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica

RELAZIONE

Abbiamo apprezzato che l'Art.5 del disegno di legge n. 1328 preveda di voler procedere alla raccolta in un Testo Unico delle Leggi della Pesca con la semplificazione e il riassetto della normativa vigente in particolare anche attraverso la ricognizione e l'abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita.

Ma è fondamentale che tali ricognizioni e abrogazioni debbano soprattutto riguardare con particolare attenzione quelle norme nascoste, abilmente inserite in alcuni provvedimenti normativi, anche di diverso indirizzo, con incisi appositamente inseriti a beneficio di esclusivi interessi di parte, che sinora hanno impedito il corretto sviluppo dell'associazionismo e della rappresentanza della Pesca, producendo le attuali catastrofiche situazioni lavorative, sociali ed economiche del settore.

Senza la ricognizione e l'abrogazione di tali incisi è impossibile modificare lo stato del settore.

Si vuole dunque riportare all'attenzione di questa Commissione, anche alla luce delle precedenti ma ancora attuali cronache giudiziarie che hanno coinvolto il Ministero dell'Agricoltura e alcuni beneficiari dei suoi fondi pubblici, la necessità che il nuovo Governo restituisca ad una solerte e corretta Amministrazione il supporto idoneo a non subire i condizionamenti di soggetti, alcuni dei quali tuttora indagati dalla magistratura i quali, ciò nonostante continuano ancora a mantenere gli stessi illeciti privilegi a danno del lavoro della Categoria dei Pescatori, del Settore Pesca e della crescita del Paese.

Uno scempio sistematico che in particolare il Decreto Legge 26 febbraio 2011 n. 10 ha consolidato legalizzando un precostituito Monopolio per la gestione dei fondi della pesca retto da un Cartello Sindacale, blindandolo per il futuro con l'inserimento del comma 5 – decies e seguenti nel su citato D. Leg. 10/2011 all'articolo 2.

ANAPI Pesca chiede dunque il ripristino della legalità venuta meno con tale inciso che ha pure abrogato gli Articoli della Legge 154/2004 operata anch'essa con i commi 5 undecies e seguenti posti, lex intrusa, all'Art. 2 del succitato Decreto Milleproroghe 2011.

Chiede, inoltre il ripristino della Commissione Consultiva Centrale della Pesca e dell'Acquacoltura del Mipaaf recentemente abrogata con estemporanee interpretazioni di parte che, non casualmente trovano riscontro nella omissione di atti di ufficio della precedente Direzione Generale della Pesca (nota odierna *leggi : dell'epoca*), in merito alla mancata attuazione entro il 30 marzo 2012 del Decreto 9 novembre 2011, che stabiliva i criteri di rappresentatività di Associazioni e Sindacati della Pesca, e ancor più nel Decreto 31 gennaio 2013 che invece promulga il nuovo Programma Triennale della Pesca 2013 – 2015 stanziando i nuovi contributi pubblici perché siano privilegiati quali beneficiari proprio e soltanto detti organismi di rappresentanza della pesca. Tale Decreto 31 gennaio 2013, guarda caso, si basa proprio sull'Art. 2 comma 5 della L. 10/2011 e che ha eliminato con un "visto" la Commissione Consultiva.

Questi stessi organismi di rappresentanza, titolati dunque solo della presenza nel CNEL, che non è indicativa di alcuna rappresentatività come recitano ben due distinte sentenze del TAR del Lazio, che l'inciso suddetto ha così cancellato, pur avendo omesso di dichiarare la loro consistenza associativa come stabilito dal DM 9/11/11 hanno beneficiato della ripartizione discrezionale, solo tra loro, dei fondi destinati

all'associazionismo della Pesca escludendo, anche per il futuro, altre associazioni aventi diritto costituzionalmente e legalmente.

Solo l'intervento, pur limitato da tale inciso, del nuovo Direttore Generale ad interim dell'epoca ha impedito che lo scempio fosse completo consentendo alle altre associazioni, quelle che il fraudolento provvedimento aveva voluto escludere, di resistere fino ad oggi.

Pertanto, ulteriormente considerato analogamente che, con la recente Sentenza **78/2012** del **02/04/2012** La Corte Costituzionale, Presidente Quaranta, Rel. Criscuolo, ha *dichiarato* l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*), **convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.** attraverso il quale, uno dei soliti Governi *filobancari*, **aveva di fatto deciso di cancellare con un "colpo di spugna" gli effetti della sentenza n. 24418**, emessa dalle Sezioni Unite di Cassazione il 2 dicembre 2010, **sull'anatocismo** (capitalizzazione trimestrale dell'interesse), a conferma di un *inossidabile* indirizzo della Suprema Corte. La Consulta sostanzialmente censura la norma "*Salvabanche 3*" perché, innanzi tutto, viola l'art. 3 Cost., poiché, facendo retroagire la disciplina in esso prevista, non rispetta i principi generali di eguaglianza e ragionevolezza (sentenza n. 209 del 2010).

per le stesse ragioni, meritevole di analoga interpretazione è ancora l' Art. 2 del su citato D.Lgs. 26/02/2011 n. 10 per i suddetti comma 5 - decies e seguenti.

Infatti :

il testo della Legge 10/2011 Mille Proroghe Art. 2 punto 5-undecies e 5-duodecies recita:

5. undecies

Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale e, relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del predetto decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL, le associazioni nazionali delle imprese di acquicoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e gli enti bilaterali previsti da tale CCNL di riferimento del settore, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale.

5.duodecies

Sono abrogati gli articoli 2, 4, 5 e 19 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154».

art. 2 Tavolo Azzurro : elimina il tavolo di lavoro della concertazione politica tra i Presidenti delle Associazioni di Pesca e il Ministro

art.4 Finalità e contenuti del Programma nazionale : elimina tracciabilità e programmazione della ripartizione e della spesa dei contributi pubblici;

art. 5 Programmazione di settore : elimina il controllo del CIPE;

art. 19 Valutazione dei risultati dei programmi : elimina il controllo politico della spesa;

OSSERVAZIONI :

La Legge siffatta

- **Blinda il sistema della ripartizione discrezionale dei contributi pubblici instaurato dal 2006**, cioè da quando non viene più effettuata la preventiva trattazione nella Commissione Consultiva Centrale della Pesca e dell'Acquacoltura del Mipaaf.

- **Crea un Monopolio della rappresentatività retto da un Cartello Sindacale in spregio ai principi delle libertà sindacali**, definiti dal Rapporto del Governo Italiano all'OIL sulla Convenzione n.87 / 1948 “ Libertà Sindacale e Protezione del Diritto Sindacale”.
- **Toglie al CIPE e alla Politica il controllo della spesa dei fondi pubblici italiani e comunitari destinati alla pesca.**

Assolutamente poi, privo di fondamento e di ogni logica è **il riferimento ad associazioni “riconosciute”**, qualifica che non è minimamente indicativa della rappresentatività o meno, di una Sigla sindacale o di un'Associazione datoriale o del numero di imbarcazioni di un' Associazione di cooperative .

Tantomeno lo è il riferimento alla **pretesa “ rappresentanza diretta nel CNEL”**,

Vedi le sentenze del TAR Lazio che questo inciso ha voluto cancellare :

Sent. N. 6228/2007 che ha previsto come” ... nessuna norma impone di utilizzare come criterio suppletivo per la valutazione della rappresentanza il criterio relativo alla composizione del CNEL); e Sent. n.2579/2009;che precisa pure che la presenza nel CNEL di un'associazione : “ ... non può essere posto a fondamento della presunta maggiore rappresentatività della categoria e, addirittura ed aprioristicamente, di un grado di rappresentatività persino superiore a quello di tutte le altre organizzazioni minoritarie unitariamente considerate, ...

E' fatto notorio come l'art. 39 della Costituzione – che prevede la registrazione dei sindacati come associazioni riconosciute – sia rimasto totalmente inattuato .

Infatti , nessuna norma è intervenuta dal 1948 ad oggi per regolamentare il mondo delle relazioni sindacali, attribuendo una ben che minima rilevanza alla registrazione. Anzi, le sigle che raccolgono il maggior numero di associati in tutti i settori produttivi sono associazioni non riconosciute.

E' altresì indiscusso che ai sindacati datoriali e dei lavoratori si applichino senza difficoltà alcuna le norme del codice civile che disciplinano le associazioni non riconosciute – Capo III “Delle associazioni non riconosciute e dei comitati”, art. 36 e segg. – senza nessun obbligo o vincolo espresso di registrazione, valido invece per quelle associazioni che per le finalità che perseguono o per il tipo di attività che svolgono necessitano di personalità giuridica con responsabilità patrimoniale perfetta.

Vincolare la possibilità per un'associazione di ottenere aiuti al requisito della registrazione, pare poi sollevare delicati profili di costituzionalità in riferimento all'art. 3 (uguaglianza sostanziale), all'art. 18 (libertà di associazione) e, primariamente all'art. 39 (libertà sindacale attiva e passiva).

ANAPI Pesca concorda, in merito alle proposte di legge odierna, che leggi di settore debbano essere armonizzate tra loro in un testo unico che eviti ripetizioni ed incisi, inoltre molti articoli mancano di efficacia concreta per le finalità che propongono mancando il rispetto o la modifica necessaria di norme esistenti anche in riferimento al Codice della Navigazione e alle norme che regolano la Contrattazione del Lavoro spettante alle parti sociali sia datoriali che dei sindacati dei lavoratori.

Grazie per l'attenzione,


(Ivan Corea)
Presidente ANAPI Pesca

Allegati : Manifesto 28 febbraio 2012 “Crisi di Settore della Pesca Italiana”